



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVI civile

Il giudice, dott. Stefano Iannaccone;
a scioglimento della riserva che precede;
letti gli atti e le deduzioni delle parti;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

La CISAL Comunicazione, Federazione Autonoma Lavoratori Comunicazione (di seguito "CISAL Comunicazione") ha introdotto il presente procedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di ingiungere alla resistente, SLC CGIL Roma e Lazio, di rimuovere immediatamente il volantino dal titolo "QUEI BRAVI RAGAZZI ovvero CONTRATTO PIIRATA CISAL PER I CALL CENTER", pubblicato sulla bacheca elettronica aziendale Fibercop e di inibire a SLC CGIL Roma e Lazio di diffondere nuovamente il medesimo volantino o altri comunicati di contenuto analogo.

A fondamento del ricorso la CISAL Comunicazione deduceva:

- di essere un sindacato di lavoratori del comparto delle comunicazioni;
- di essere attiva all'interno di [REDACTED] s.p.a., in seno alla quale conterebbe, per la sola unità produttiva di Roma e Lazio, n.6 candidati eletti RSU su 84 posti disponibili;
- che in data 01/07/2024 [REDACTED] avrebbe perfezionato la cessione di [REDACTED] [REDACTED] mediante il conferimento in [REDACTED] (società controllata al 58% da [REDACTED]) del ramo d'azienda di [REDACTED] che comprende l'infrastruttura di rete fissa e le attività wholesale;
- che in data 09/12/2014 le OO.SS. SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM UIL avrebbero indetto le elezioni per l'unità produttiva Roma e Lazio presso la società [REDACTED] da tenersi nelle date 22/23 gennaio 2025;
- che in data 04/12/2024 Cisl Terziario, Cisl Comunicazione Anpit ed Assocontact avrebbero firmato il primo contratto nazionale ad hoc per il settore CRM/BPO;
- che le organizzazioni non firmatarie dell'accordo, tra le quali l'odierna resistente, avrebbe aspramente contestato la decisione assunta dalla ricorrente;
- che detto dissenso si sarebbe manifestato – oltre che mediante l'attuazione di legittime

iniziative sindacali di protesta – anche mediante l'affissione in bacheca aziendale e la diffusione capillare di un volantino intitolato “QUEI BRAVI RAGAZZI ovvero CONTRATTO PIRATA CISAL PER I CALL CENTER”;

- che detto volantino, operando un riferimento ad una nota pellicola cinematografica, avrebbe illecitamente assimilato gli esponenti dell'associazione ricorrente ai protagonisti del predetto film, il quale tratterebbe delle vicende di un gruppo di malavitosi aderenti ad un'organizzazione mafiosa italoamericana, dediti a furti, estorsioni e contrabbando;
- che detto parallelismo trascenderebbe i limiti della legittima manifestazione del dissenso, assumendo piuttosto i toni di una condotta gravemente diffamatoria;
- che altrettanto denigratoria sarebbe la qualificazione del contratto sottoscritto dalla ricorrente come “contratto pirata”;
- che, nonostante la reiterata richiesta di rimuovere il predetto volantino dalla bacheca aziendale, la resistente non vi avrebbe provveduto;
- che, al contempo, sussisterebbero i presupposti per l'accoglimento in via d'urgenza del ricorso proposto dalla CISAL Comunicazione, in quanto la perdurante affissione del volantino, oltre a portare ad ulteriori conseguenze la condotta diffamatoria già compiuta dalla resistente, rischierebbe di alterare l'esito delle operazioni di voto previste per i giorni 22-23/01/2025, in tal modo arrecando alla ricorrente un danno irreparabile.

Si costituiva la resistente con memoria del 14/02/2025 a mezzo della quale eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente la Sezione Lavoro istituita presso il Tribunale di Roma.

Sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la condotta in contestazione sarebbe stata posta in essere – non dall'associazione sindacale resistente – quanto piuttosto dalla RSU interna all'azienda, la quale avrebbe natura giuridica di soggetto autonomo rispetto all'organizzazione sindacale di riferimento.

Nel merito, rappresentava che il volantino, conformemente alle regole disciplinanti le affissioni sulla bacheca aziendale, sarebbe stato rimosso a una volta decorso il termine di 30 giorni dalla sua affissione, pertanto, allo stato sarebbe cessata la materia del contendere.

Ad ogni modo, anche a voler prescindere da tale considerazione, la resistente rivendicava la legittimità della condotta censurata dalla ricorrente, atteso che l'associazione operata da quest'ultima sarebbe forzata e del tutto disancorata dal messaggio veicolato dal volantino, il quale non avrebbe in alcun modo inteso operare un'assimilazione della resistente stessa

all'organizzazione criminale protagonista della pellicola citata in ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Quanto alla domanda tesa ad ottenere l'ingiunzione alla rimozione del volantino dalla bacheca, deve prendersi atto dell'attuale insussistenza del *periculum in mora*, essendo pacifico che nelle more detto volantino è stato pacificamente rimosso.

Ad ogni modo, si impone un apprezzamento incidentale dell'originaria fondatezza del ricorso, quantomeno ai fini della regolamentazione delle spese di lite.

Ebbene, va in questa sede accertata, seppure incidentalmente, l'originaria infondatezza del ricorso, in quanto ab origine non sorretto da *fumus boni iuris*.

Ed invero, non può condividersi l'assunto di parte ricorrente secondo il quale la scelta del titolo "Quei bravi ragazzi" per il volantino diffuso dalla RSU facente capo alla resistente sottendesse un'accusa di vicinanza o contiguità dell'associazione ricorrente a contesti malavitosi di stampo mafioso.

Ciò in quanto l'intero comunicato veicolato dal volantino non alludeva in alcun modo a tale tipo di accuse, essendo piuttosto finalizzato a manifestare un'aspra critica nei confronti della scelta della ricorrente di aderire ad un contratto collettivo ritenuto iniquo e ingiustificatamente pregiudizievole dei diritti dei lavoratori.

Pertanto, dalla lettura complessiva del volantino si desume che la scelta del titolo costituisse piuttosto, come pure eccepito dalla resistente, un mero espediente retorico, noto come antifrasi, costituito dall'utilizzo di un concetto che, inserito nel contesto di riferimento, assume volutamente un significato opposto a quello riconosciuto normalmente, ciò al fine di rafforzare con ironia o in maniera eufemistica il messaggio che si intende veicolare.

Lo stesso dicasi per l'utilizzo dell'espressione "*contratto pirata*", trattandosi di locuzione sovente utilizzata in gergo tecnico per definire contratti non sufficientemente tutelanti per i lavoratori, a causa di carenze normative o economiche, solitamente stipulati da associazioni sindacali minoritarie al fine di costituire un'alternativa a contratti collettivi c.d. tradizionali.

Così interpretato il significato delle espressioni censurate dalla ricorrente, deve escludersi il carattere diffamatorio del volantino, dovendosi piuttosto ritenere che quest'ultimo si limitasse a diffondere una critica che, sebbene implicante una ferma disapprovazione della scelta operata dalla ricorrente, non trasmodava nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, essendo piuttosto finalizzata a stigmatizzare la decisione della ricorrente di sottoscrivere un

contratto che, a giudizio della resistente, avrebbe pregiudicato ingiustificatamente i diritti dei lavoratori.

Quanto all'ulteriore domanda, tesa ad inibire a SLC CGIL Roma e Lazio di diffondere nuovamente il medesimo volantino o altri comunicati di contenuto analogo, osserva il Tribunale che trattasi di domanda non meritevole di accoglimento, in quanto – al di là di quanto s'è detto circa la natura non diffamatoria del volantino – siffatta domanda appare non sorretta da un concreto *periculum in mora*, atteso che il volantino – nelle more rimosso dalla bacheca – aveva evidentemente finalità propagandistica in vista delle elezioni del 22-23/01/2025, ormai tenutesi.

In definitiva, si impone il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi facendo applicazione del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 14/03/2025

Il Giudice

Dott. Stefano Iannaccone